



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali

(Approvato con delibera n. 345 del 24-06-2021)

(Approvata la modifica con delibera n. 296 del 15-04-2025)

Appendice H

(Disposizioni concernenti la Disciplina del Biathlon)

1. Allenatore di I Livello delle discipline nordiche

- 1.1 In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello, coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.
- 1.2 A fronte della ottenuta qualifica di Maestro di Sci, che costituisce quindi pre-requisito, la Federazione riconosce, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto attestate quale parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81).
- 1.3 Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello e concernente le specifiche conoscenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, viene attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, della durata minima di 7 ore con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo e residuo CFF i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - (i) qualifica di Maestro di Sci e regolare iscrizione, in corso di vigenza, al relativo albo, attestata dal rispettivo Collegio Regionale;
 - (ii) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
 - (iii) attestazione dell'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per ciascuna delle ultime due stagioni precedenti la, e per la stagione in corso alla, data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione.

- 1.4 La qualifica di Allenatore I Livello comprende l'abilitazione allo svolgimento della mansione stabilita dallo SNAQ per le discipline dello sci di fondo, biathlon, salto e combinata nordica.
- 1.5 Agli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali senior di sci di fondo, biathlon, salto o combinata nordica e che abbiano conseguito la qualifica di Maestro di Sci, nonché agli Istruttori Nazionali di sci di fondo che ne facciano domanda, il titolo di Allenatore di I Livello viene automaticamente riconosciuto in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ.
- 1.6 La Commissione STF, su proposta del Comitato Regionale, potrà rilasciare la qualifica di "Smart coach", senza essere in possesso della qualifica di Maestro di Sci, a coloro che per anzianità in relazione all'attività svolta volontariamente nelle discipline del fondo, biathlon, salto e combinata nordica, parteciperanno all'apposito corso di formazione indicato da STF.
- 1.7 Il corso di formazione per Smart coach ha durata minima di 6 giorni nei quali verranno fornite le conoscenze di base per operare nelle società sportive in supporto ad un Allenatore Federale.
- 1.8 La comprensione degli argomenti verrà verificata con un esame finale. La commissione, i criteri di ammissione e le prove d'esame saranno indicate con apposita delibera da parte del Consiglio Federale.

2. Allenatore di II Livello

- 2.1 Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 2.4 e abbiano superato il relativo esame.
- 2.2 Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 2.4 i candidati che:
 - (i) abbiamo compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiduesimo anno di età.
 - (ii) siano Maestri di Sci di fondo.
 - (iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità.
 - (iv) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e attestino l'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per la stagione precedente;
 - (v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo articolo 2.3.

Accedono direttamente al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello gli atleti che nella carriera hanno fatto parte delle squadre nazionali di Biathlon.

Il numero massimo dei candidati che potranno essere ammessi al corso, verrà deliberato dal Consiglio Federale su proposta della STF.

- 2.3 Il test di ammissione prevede il sostenimento da parte dei candidati delle seguenti prove:
 - (i) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
 - (ii) colloquio individuale.
 - (iii) Prova pratica di maneggio e utilizzo dell'arma

La votazione finale del test di ammissione è attribuita sommando la media ponderata, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate in ciascuna prova d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 20%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (ii).
- 60%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISI alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo.

2.4 Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di II Livello si compone di:

- Parte teorico-pratica della durata minima di 4 giorni, consente il conseguimento di 15 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale e le tematiche riguardanti l'ambito sport specifico;
- Parte pratica della durata minima di 2 giorni di tirocinio, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze e 2 per abilità). Prevede l'affiancamento della squadra di Comitato Regionale. Tali giornate saranno certificate dal responsabile tecnico del Comitato Regionale.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

2.5 Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: maneggio dell'arma
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti punti (ii) e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

- 2.6 La commissione o eventuali sottocommissioni del corso di formazione per la valutazione del test di ammissione e dell'esame finale per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DA.
- 2.7 Norma transitoria: a coloro che siano in possesso del titolo di Allenatore di I livello di biathlon ottenuto prima dell'entrata in vigore del presente, verrà riconosciuta la qualifica di allenatore di II livello biathlon a seguito della partecipazione, entro l'anno 2023, ad un corso di aggiornamento della durata minima di 2 giorni che si svolgerà secondo le indicazioni date dalla segreteria STF.

3. Allenatore di III Livello

- 3.1 Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione, di cui al successivo punto 3.4 e abbiano superato il relativo esame.
- 3.2 Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 3.4 i candidati che:
- (i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiquattresimo anno di età;
 - (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore II Livello da almeno due anni;
 - (iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità;
 - (iv) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e attestino l'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per la stagione precedente;
 - (v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo articolo 3.3.
- 3.3 Il test di ammissione prevede il sostenimento da parte dei candidati delle seguenti prove:
- analisi tecnica video
 - prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
 - colloquio individuale.

Sarà possibile l'assunzione di crediti aggiuntivi, da aggiungere alla media ponderata delle precedenti prove (i), (ii) e (iii), attraverso la presentazione dei seguenti titoli:

- 2 punti per aver conseguito la laurea in scienze motorie;
- 1 punto per aver conseguito altra laurea magistrale;
- 1 punto per gli atleti che abbiamo ottenuto una posizione nella Top 30 della classifica generale finale di Coppa del Mondo IBU

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

A cui si sommano i crediti aggiuntivi per gli aventi diritto.

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo.

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione STF, potrà valutare il riconoscimento della qualifica o di alcuni crediti formativi in base a percorsi formativi e/o esperienze precedenti non formali.

3.4 Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello si compone di uno o più moduli teorici e di uno o più moduli pratici. Il corso è articolato come di seguito riportato:

- (i) Parte teorica: della durata minima di 5 giorni, consente il conseguimento di 10 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale di alto livello;
- (ii) Parte pratico-teorica I: della durata minima di 2 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede l'affiancamento ad una o più squadre nazionali. I partecipanti al corso parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici e le metodiche di allenamento.
- (iii) Parte teorico-pratica II: gruppo di lavoro per l'elaborazione di un project work relativo ad ambiti specifici di conoscenza ed abilità dell'Allenatore di III Livello e consente il conseguimento di 5 CFF.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova scritta: sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (ii) prova orale: discussione project work e domande sulle materie trattate nel corso.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), e (iii)

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 60% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

Ai candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazioni sarà comunque riconosciuta la frequenza al corso di aggiornamento ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Allenatore di II Livello.

- 3.5 I casi non contemplati nel presente regolamento, nonché le eventuali deroghe al regolamento stesso, saranno di volta in volta sottoposti all'approvazione del CF.
- 3.6 La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Allenatore di III Livello è nominata dalla STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
 - responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF.
- 3.7 Norma transitoria: a coloro che siano in possesso del titolo di Allenatore di II livello di biathlon ottenuto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, verrà riconosciuta la qualifica di allenatore di III livello biathlon a seguito della partecipazione, entro l'anno 2023, ad un corso di aggiornamento della durata minima di 2 giorni secondo le indicazioni date dalla segreteria STF.

4. Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

Compete alla Commissione STF l'esame dei titoli stranieri, in collaborazione con la Commissione Coscuma, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento, a chi ne faccia domanda, della qualifica di Allenatore e del relativo livello di appartenenza. La Commissione STF controlla il programma di formazione relativamente alle materie trattate, le giornate di tirocinio effettuate ed alle rispettive ore di studio e, in caso di valutazione positiva, riconosce la qualifica di Allenatore solamente a seguito della partecipazione dell'interessato al corso di aggiornamento del livello al medesimo potenzialmente attribuito e subordinatamente alla dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere regolarmente tesserato alla Federazione per la stagione in corso.